

**Partenariato Pubblico Privato**

**Progettazione, realizzazione e gestione della Terza Sede**

**Farmacia Comunale nel Comune di Bellizzi (Sa) con apporto di**

**capitali privati**

**Convenzione**

**CONCESSIONE IN GESTIONE DEI SERVIZI FARMACEUTICI**

Le sottoscritte società:

**"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL"**, con sede in Bellizzi (SA), Via

Manin n.23, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05288720658,

capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero)

interamente versato, società soggetta all'attività di

direzione e coordinamento del socio unico società

**"COOPERAZIONE E SVILUPPO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE"**, con sede

in Bellizzi, in persona del dott.DELLI SANTI NICOLA, nato a

Battipaglia (SA) il 25 dicembre 1970, domiciliato per la

carica presso la sede sociale, nella sua qualità di

amministratore unico e legale rappresentante della detta

società (qui di seguito per brevità denominata anche

"Concedente"

e

**"BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.R.L."**, con sede in Bellizzi

(SA), Via Manin n.23, iscritta nel Registro delle Imprese

presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05536280653, capitale sociale euro 30.000,00 interamente versato, in persona di NOCE ANTONIO, nato a Salerno, il 30 novembre 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della detta società (qui di seguito per brevità denominata anche "Concessionaria")

#### **PREMETTONO**

- che con delibera nr. 34 del 18.06.2015 il Consiglio Comunale dell'Ente Comune di Bellizzi, ha stabilito di attuare la progettazione, la realizzazione e la gestione del servizio oggetto della presente convenzione, a mezzo di apporto di capitali privati, affidandone in house l'attuazione alla società "COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L.", società partecipata totalitaria dell'Ente Comune di Bellizzi, con sede in BELLIZZI (SA), iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05288720658 ed al REA n.SA434706;
- che con determinazione n.810 del 19.09.2015, l'Area Affari Generali dell'Ente Comune di Bellizzi ha avviato l'attuazione della summenzionata deliberazione del Consiglio

Comunale, provvedendo all'atto di affidamento in house del servizio de quo alla Società COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L.;

- che al compimento della procedura ad evidenza pubblica, in data 29.07.2016 la COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L., a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento e Rappresentante Legale, previa richiesta ed acquisizione agli Enti di riferimento della verifica dei Requisiti Generali, ha adottato "Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva" a favore della "TOGETHER PHARMA S.R.L.", con sede in Bellizzi (SA), Via Roma n.418/B, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05490260659 ed al n.REA SA449908;

- che in data 07.10.2016, per atto Notaio L. Capobianco di Altavilla Silentina, è stata costituita la BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l. società partecipata a maggioranza dalla COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L., pertanto dal Comune di Bellizzi, Sede in BELLIZZI - VIA MANIN 23, C.F. e P.I. 05336280653\_ REA SA-453774;

- che per effetto della costituzione, la BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l. è subentrata all'originario aggiudicatario.

Tutto ciò premesso, da vale quale parte integrante e sostanziale,

TRA

La COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L." - società partecipata totalitaria dell'Ente Comune di Bellizzi, C.F. 05288720658 REA SA-434706, di seguito denominata anche "Società Concedente", rappresentata dal Legale Rappresentante Dr. Nicola Delli Santi (C.F. DLLNCL70T25A717C), domiciliato per la qualità presso la sede legale in BELLIZZI - VIA MANIN 23;

E

La BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l. società partecipata a maggioranza dalla COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L., C.F. e P.I. 05336280653, REA SA-453774, di seguito denominata anche "Società Concessionaria", rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Antonio Noce (C.F. NCONTN82S30H703L), domiciliato per la qualità presso la sede legale in BELLIZZI - VIA MANIN 23;

si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto del contratto)**

**1.** Il presente contratto regola il rapporto tra la Società Concedente e la Società Concessionaria in

relazione alla concessione in gestione di servizi farmaceutici e di altre attività complementari, comprensive della gestione delle strutture correlate all'ottimale sviluppo dei servizi, meglio individuate e qualificate secondo le specificazioni di seguito enucleate nei successivi articoli.

L'affidamento in gestione delle attività è pertanto formalizzato secondo il modulo della concessione di servizi (art. 1, punto 4 della Direttiva 2004/18/CE - artt. 3, comma 12 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006), con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 448/2001.

## **Art. 2**

### **(Individuazione e qualificazione della struttura)**

**1.** Le attività oggetto del presente contratto di servizio sono realizzate dalla Società Concessionaria presso la struttura in località via Papa Pio XI - Bivio Pratole - Bellizzi (Sa).

**2.** Alla Società Concessionaria è posta in carico, in base al presente contratto, la gestione di alcuni beni afferenti alla gestione di servizi farmaceutici a fini di migliore fruibilità degli stessi, individuati dall'offerente in sede di

offerta tecnica.

**3.** La gestione dei beni mobili comprende l'eventuale sostituzione a fronte di danneggiamento od usura, secondo quanto meglio specificato dal successivo art. 8.

### **Art. 3**

#### **(Stato e consegna dei beni affidati in gestione)**

**1.** La Società Concedente provvede a rilevare e ad attestare lo stato dei beni affidati in gestione in relazione ai servizi affidati in concessione, riportando ogni elemento utile in una relazione analitica e dettagliata, da consegnare alla Società Concessionaria unitamente agli stessi.

**2.** La relazione di cui al precedente comma 1 costituisce riferimento in ordine ai profili gestionali e di miglioramento disciplinati dal presente contratto.

### **Art. 4**

#### **(Profili organizzativi)**

**1.** Il quadro di relazione tra le parti è fondato su di un'interazione nell'ambito della quale:

a) L'Ente Comune di Bellizzi, mediante la Società Concedente COOPERAZIONE & RINASCITA S.r.l. *in house providing del Comune di Bellizzi*, mantiene la piena titolarità ed il coordinamento generale

della gestione dei servizi farmaceutici;

b) la Società Concessionaria è responsabile della gestione specifica delle macroattività, con particolare riferimento a servizi consolidati ed innovativi, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, introiti tariffari ed altri introiti da attività autonome.

**2.** La Società Concessionaria fornisce alla Società Concedente elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili ai servizi di gestione dei servizi farmaceutici a fronte degli elementi acquisiti in relazione alla gestione delle attività oggetto del presente contratto/accordo convenzionale.

**3.** In relazione a quanto previsto dal presente articolo, la Società Concedente e la Società Concessionaria individuano, ciascuna nell'ambito della propria articolazione organizzativa, un soggetto referente, competente in ordine allo sviluppo delle attività indicate e deputato a gestire le interazioni.

**4.** Il soggetto referente per la Società Concedente COOPERAZIONE & RINASCITA S.r.l., è il Responsabile unico del Procedimento, o suo eventuale successivo

delegato.

## **Art. 5**

### **(Attività e oneri specifici in capo alla Società**

#### **Concessionaria)**

**1.** La Società Concessionaria realizza, nell'ambito del quadro degli indirizzi generali programmati dalla Società Concedente, i seguenti servizi, nel rispetto degli standard produttivi (complesso di attività) per ciascuno indicati e degli standard di qualità:

- a) gestione dei servizi farmaceutici;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura concessa in gestione;
- c) pulizia, custodia e vigilanza della struttura affidata in gestione.

Inoltre sono parte integrante e sostanziale dei servizi di gestione individuati dal presente articolo tutte le attività e servizi contenute nell'offerta di gara.

**3.** La Società Concessionaria ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse. Il Manuale d'Uso ed il Manuale di Manutenzione



saranno custoditi dalla Società Concessionaria e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.

**4.** La Società Concessionaria è tenuta a sollevare e manlevare la Società Concedente da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti.

**5.** Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, riscaldamento e quella relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani sono a carico della Società Concessionaria, che è tenuta anche al pagamento dei relativi allacci.

**6.** Sono a carico della Società Concessionaria oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.

## **Art. 6**

### **(Risorse umane impegnate nei servizi)**

**1.** La Società Concessionaria provvede alla gestione delle attività in affidamento con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché di operatori liberi professionisti.

**2.** In relazione alle risorse umane impegnate nei

servizi oggetto del presente contratto/accordo convenzionale, la Società Concessionaria è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

**3.** Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, la Società Concessionaria è tenuta ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria.

**4.** In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto/accordo convenzionale la Società Concessionaria realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto/accordo convenzionale, finalizzati a:

a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;

b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.

**5.** In relazione ai servizi gestionali e

complementari la Società Concessionaria individua rispettivamente un referente operativo specifico, qualora lo stesso non corrisponda a figure con analoghe responsabilità nell'organigramma societario.

#### **Art. 7**

##### **(Attività migliorative ed attività autonome)**

**1.** La Società Concessionaria sviluppa, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5, attività finalizzate a sostenere la maggiore fruibilità dei servizi farmaceutici anche mediante soluzioni sperimentali, innovative o di miglioramento operativo, concordate con la Società Concedente.

**2.** La Società Concessionaria può realizzare, nell'ambito della gestione dei servizi farmaceutici attività ulteriori, sviluppate in modo autonomo rispetto alle linee direttive prefigurate dalla Società Concedente, comunque compatibili con le attività previste dall'art. 5 e con quelle ad esse complementari.

**3.** I proventi delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque imputati alla gestione complessiva dei servizi.

#### **Art. 8**

**(Clausola generale in ordine agli oneri ed agli obblighi  
contrattuali)**

**1.** Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento dei servizi inerenti alla gestione delle attività debbono intendersi a completo carico della Società Concessionaria.

**2.** Il complesso di obblighi ed oneri a carico della Società Concessionaria esplicitati nel presente contratto di servizio non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per la Società Concessionaria far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico della stessa.

**Art. 9**

**(Profili economici - Valore del contratto)**

**1.** Il valore atteso ed eventuale della presente convenzione, ai fini della procedura di gara, è stato determinato in Euro 2.798.880,03

(duemilionisettecentonovantottomilaottocentottanta virgola zerotre) con riferimento a tutti i profili

organizzativi e prestazionali dei servizi in esso disciplinati.

**2.** In relazione alla gestione effettiva delle attività oggetto di concessione, la Società Concessionaria, in esecuzione di quanto previsto ai precedenti articoli, corrisponde alla Società Concedente un canone di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero) oltre Iva se dovuta, in relazione al quadro gestionale complessivo.

**3.** Il canone di cui al precedente comma 2 è corrisposto annualmente dalla Società Concessionaria alla Società Concedente, posticipato entro n. 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**4.** Il canone non è soggetto a diminuzione, salvo cause di forza maggiore che impediscano l'utilizzo della struttura per almeno il 60% (sessanta per cento) delle potenzialità della stessa.

**6.** Il canone è assoggettato a revisione ogni n. 5 anni di esecuzione del presente contratto, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT (100% del valore).

**7.** La Società Concessionaria, a titolo di diritti di gestione dell'affidamento in concessione della attività, introita le tariffe per la fruizione dei

servizi da parte degli utenti, nonché il valore dei prodotti venduti.

#### **Art. 10**

##### **(Attività inerenti la programmazione e l'organizzazione dei servizi)**

**1.** La Società Concedente definisce la programmazione generale delle attività da realizzare nell'ambito dei servizi farmaceutici riservandosi ogni sviluppo inerente la programmazione delle stesse attività, la loro eventuale articolazione di massima, anche temporale, e gli adeguamenti operativi che si dovessero rendere necessari a fronte di innovazioni del quadro di riferimento (evoluzione del sistema, esigenze dei fruitori, ecc.).

**2.** Per rilevanti esigenze organizzative (anche determinate da situazioni non programmabili) la Società Concedente può richiedere alla Società Concessionaria la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale dei servizi offerti.

#### **Art. 11**

##### **(Durata del contratto e possibile proroga)**

**1.** La durata del presente contratto di servizio è stabilita in anni **25 (venticinque)** a valere dalla data di stipulazione dello stesso.

2. Il presente contratto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi dopo la sua naturale scadenza sulla base di espresso provvedimento della stazione appaltante e di esplicita accettazione della Società Concessionaria, a fronte di esigenze particolari o in ragione della necessità di mantenere continuità nello sviluppo della gestione delle attività per il periodo necessario ad espletare nuova procedura di selezione del soggetto gestore.

#### **Art. 12**

##### **(Proprietà dei risultati)**

1. Le elaborazioni sviluppate dalla Società Concessionaria risultanti da evoluzione di progettazioni e sperimentazioni attuate / realizzate in forza del presente contratto di servizio sono di proprietà della stessa.

2. Con separati accordi la Società Concessionaria e la Società Concedente possono definire forme di commercializzazione dei prodotti risultanti dallo sviluppo dei servizi oggetto del presente contratto.

#### **Art. 13**

##### **(Verifiche e controlli)**

1. La Società Concessionaria è tenuta a sottoporre

la propria attività ai processi valutativi ed ai controlli sviluppati dalla Società per verificare l'efficacia della gestione dei servizi realizzata in relazione al presente contratto.

**2.** La Società Concedente svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità dei servizi oggetto del presente contratto, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti.

**3.** La Società Concedente può, in particolare, svolgere controlli specifici:

a) sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali, in relazione a quanto previsto dagli articoli precedenti;

b) sulla soddisfazione degli adempimenti a garanzie dell'esecuzione del contratto;

c) su eventuali azioni o comportamenti della società o di suoi dipendenti / collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dei servizi.

**4.** La Società Concedente può, in particolare, svolgere verifiche:

a) in ordine alla funzionalità complessiva della gestione del complesso delle attività e delle



singole tipologie di servizi per esse realizzati;

b) in ordine al mantenimento delle condizioni di economicità costituenti presupposto per l'esternalizzazione della gestione dei servizi mediante il presente rapporto contrattuale;

c) in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa e la Società Concessionaria sotto il profilo organizzativo e gestionale;

d) in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per i servizi offerti da parte dei fruitori, anche mediante rilevazioni e interviste specifiche.

**5.** La Società Concessionaria può comunque riportare alla Società Concedente risultati ed indicazioni emergenti da proprie verifiche tecniche-valutative.

**6.** Le parti possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, anche con utilizzo di metodi sperimentali, finalizzate a rilevare l'impatto sociale dei servizi prodotti, il cui affidamento in gestione è oggetto del presente contratto.

#### **Art. 14**

##### **(Inadempimenti e penali)**

**1.** In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per la Società

Concessionaria, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento **Penalità**

Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale della Società Concessionaria dei servizi oggetto del presente contratto. € 500,00 (cinquecento virgola zero) per ogni giorno di ritardo

Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione dei servizi € 1.000,00 (mille virgola zero). Una tantum

Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione generale delle attività €. 100,00 (cento virgola zero). Una tantum

Inadempimento manutenzioni segnalato € 100,00 (cento virgola zero) per ogni giorno di ritardo

Inadempimento pulizie segnalato € 100,00 (cento virgola zero) per ogni giorno di ritardo.

2. In ogni caso per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

3. Sono fatte salve le possibilità, per la Società Concedente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, alla Società Concessionaria per ulteriori danni dalla stessa causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 18.

#### **Art. 15**

##### **(Responsabilità)**

1. La Società Concessionaria solleva la Società Concedente da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi del presente contratto/accordo convenzionale di servizio.

2. La Società Concessionaria è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nei

servizi e dei fruitori degli stessi, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono, ferma restando la responsabilità della Società Concedente in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture di sviluppo dei servizi.

#### **Art. 16**

##### **( Società di progetto)**

**1.** La BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l. si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione, in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla presente convenzione.

**2.** La BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l. sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

**3.** La BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l. si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

**4.** La BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l. si impegna a comunicare alla Società Concedente ogni

notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dalla Società Concedente .

**5.** La cessione delle quote della BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l., che potrà aver luogo in tutti i casi ammessi e comunque non prima di anni 5 dalla stipula della presente convenzione, non potrà far mancare alla società i requisiti originari per la gestione.

**6.** Qualsiasi cessione di quote della Società Concessionaria che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale dovrà essere previamente comunicata alla Società Concedente.

#### **Art. 17**

##### **(Garanzie assicurative inerenti i profili di responsabilità)**

**1.** Si da atto che il concessionario presenterà le seguenti polizze nei tempi massimi previsti dall'art. 125, comma 4, del DPR n. 207/2010 e art. 153, comma 10 terzo periodo del D.lgs n. 163/2006:

**a) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio**

Tale cauzione, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio, è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio e per tutta la durata della concessione, con cadenza anche annuale, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

**2.** La cauzione è costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

3. La Società Concessionaria, entro i termini sopra previsti, si impegna a fornire alla Società Concedente copia dei certificati delle garanzie richieste.

#### **Art. 18**

##### **(Risoluzione del contratto)**

**1.** Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Società Concedente può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano

- più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta.
  - c) fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
  - d) sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del concessionario di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
  - e) chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle strutture concesse in gestione senza giustificato motivo;
  - f) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera concessa in gestione;
  - g) violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
  - h) violazione del divieto di sub-concessione;
  - i) violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite alla Società Concedente;
  - j) esito interdittivo delle informative



antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G..

**2.** A fronte di inadempimenti gravi da parte della Società Concessionaria, la Società Concedente può risolvere il contratto, previo esperimento di diffida ad adempiere.

**3.** La risoluzione del contratto è comunicata dalla Società Concedente alla Società Concessionaria mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione della Società Concessionaria, dovendo comunque quest'ultima concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore.

**4.** La dichiarazione di decadenza del rapporto obbligatorio determinerà l'acquisizione di diritto da parte del concedente della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti, in tutto od in parte realizzati, senza alcun obbligo di compensi o rimborsi di qualsiasi natura e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal concedente.

**5.** La concessione potrà essere revocata dal concedente, con decisione motivata, in qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di

almeno sei mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.

6. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma, il concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al concedente a fronte del pagamento di un corrispettivo e di una penalità determinati con le modalità previste dall'art. 158, comma 1 lett. a),b),c), del D.Lgs n. 163/2006.

7. Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile alla Società Concessionaria, ai soggetti finanziatori è garantita la facoltà di individuare un soggetto subentrante al concessionario nei cui confronti è stato risolto il contratto con applicazione dell'art. 159, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.163/2006.

## **Art. 20**

### **(Divieto di subaffidamento)**

1. È fatto divieto alla Società Concessionaria di subappaltare, anche solo in parte, i servizi oggetto del presente contratto/accordo

convenzionale, fatte salve operazioni aziendali rientranti nella autonomia imprenditoriale della Società Concessionaria.

#### **Art. 21**

##### **(Controversie)**

1. Per ogni controversia tra le parti relativa all'esecuzione del presente contratto, non risolvibile in via bonaria, è competente il Foro di Salerno.

#### **Art. 22**

##### **(Spese e registrazione)**

1. Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della Società Concessionaria.

La presente convenzione è soggetta a IVA e, pertanto, il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa.

#### **Art. 23**

##### **(Disposizioni finali e generali di rinvio)**

1. Ogni eventuale modifica od integrazione del presente contratto/accordo convenzionale deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, formalizzato nei medesimi modi.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, il rapporto tra le parti è disciplinato dal Codice

Civile e dalle normative speciali vigenti.

3. Le norme citate del D.Lgs. 163/2006, vanno intese come novellate dal D.Lgs. 50/2016.

Il presente atto resterà depositato alla raccolta del Notaio che ne autenticherà le firme per la registrazione ed il rilascio delle copie.

#### **Art. 24**

##### **(Recapiti legali)**

1. Le parti, si danno reciproco atto dei seguenti recapiti legali:

a. Bellizzifarm Salute Pubblica S.r.l., Via Manin 23

Bellizzi (SA); pec [bellizzifarmsrl@legalmail.it](mailto:bellizzifarmsrl@legalmail.it)

[<mailto:bellizzifarmsrl@legalmail.it>](mailto:bellizzifarmsrl@legalmail.it);

b. Cooperazione & Rinascita S.r.l., Via Manin 23 Bellizzi;

pec [cooperazionerinascita@pec.it](mailto:cooperazionerinascita@pec.it)

[<mailto:cooperazionerinascita@pec.it>](mailto:cooperazionerinascita@pec.it).

Salerno, oggi, 15 novembre 2016

**Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l.**

Firmato: Antonio Noce

**Cooperazione & Rinascita S.r.l.**

Firmato: Nicola Delli Santi

Il Legale rappresentante della Società Concessionaria dichiara di aver letto ed espressamente approvato ai sensi dell'art.

del Codice Civile le clausole e le condizioni riportate negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

**Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l.**

*Firmato: Antonio Noce*

REPERTORIO N. 25332

RACCOLTA N. 10378

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto avv. Luigi Capobianco di Antonio, Notaio residente in Altavilla Silentina, con studio ivi alla Via Roma n.50, iscritto al Collegio Notarile del Distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, avendo i requisiti di legge,

certifico

che i sigg.ri

DELLI SANTI NICOLA, nato a Battipaglia (SA) il 25 dicembre 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**COOPERAZIONE & RINASCITA SRL**", con sede in Bellizzi (SA), Via Manin n.23, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05288720658, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico

società "COOPERAZIONE E SVILUPPO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE",

con sede in Bellizzi,

e

NOCE ANTONIO, nato a Salerno, il 30 novembre 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.R.L.**", con sede in Bellizzi (SA), Via Manin n.23, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05536280653, capitale sociale euro 30.000,00 interamente versato,

della cui identità io Notaio sono certo, previa mia lettura del sopraesteso atto, hanno apposto alla mia presenza la propria firma in calce ed in margine al sopraesteso atto, alle ore 21,08.

Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n.58, oggi, 15 (quindici) novembre 2016 (duemilasedici).

Firmato: NOTAIO LUIGI CAPOBIANCO